



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 MAGGIO 2019

Verbale: convocazione a mezzo inviti personali

Num. documento n.2/2019

Data 28/05/2019

Inizio ore 16.00

Fine ore 18.40

Sede: Aula di Cardiocirurgia Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano

Assemblea Straordinaria in seconda convocazione:

Odg:

- 1 – APPROVAZIONE NUOVO STATUTO AVO CASERTA
- 2 – VARIAZIONI REGOLAMENTO AVO CASERTA

LA Presidente Antonietta Rispoli, dopo una dettagliata relazione sulla Riforma del Terzo settore RTS, (vedi allegato), passa alla costituzione dell'Assemblea, la Presidente, chiede ai soci presenti, la loro disponibilità per la carica di Presidente dell'Assemblea.

I presenti decidono, all'unanimità di nominare Presidente dell'Assemblea la socia Iannone Luigia e segretario la socia Tortora Candida.

La segretaria passa all'appello nominale annotando i presenti, le deleghe e gli assenti.

I soci Avo di Caserta e Maddaloni, nell'anno 2019 sono 163, presenti in Assemblea sono 59, i soci rappresentati per delega sono 39, i soci assenti sono 65.

Essendo presenti e/o delegati un totale di 98 soci, la Presidente Luigia Iannone dichiara valida l'assemblea.

Copia del nuovo Statuto 2019 e del Regolamento 2019, sono state preventivamente affisse in sede in data 13 maggio 2019, e su richiesta di alcuni soci, inviati sulla loro mail privata.

Primo punto all'Odg:

la Presidente Antonietta Rispoli, informa i presenti che la scelta di adottare lo Statuto ex novo, (visionato dalla Federavo e dal Csv Asso.Vo.Ce. di Caserta), e inviato dalla

Federavo a tutte le Avo, è stato deciso nell'incontro di formazione, organizzato dall'Avo Regionale Campania, del 7 aprile a S.Maria Capua Vetere, da tutti i Presidenti della Campania intervenuti, in modo da avere lo stesso Statuto.

La Presidente informa i soci presenti, che nel nuovo Statuto ex novo, inviato a tutti i Presidenti delle Avo d'Italia, la Federavo, per un'apertura all'attuale società multietnica, e per dare ad ogni Avo locale la possibilità di scegliere in autonomia se inserire o meno, nell'art.4 – Scopi, finalità e attività - la dicitura: *"L'Avo ..., in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana come un tratto essenziale della propria identità"*.

La socia Bianca Serino, chiede la parola, e sottolinea con grande passione e partecipazione che la dicitura omessa dallo statuto ex novo dalla Federavo, non è un'apertura verso una società multietnica, ma la dicitura *"in obbedienza al Vangelo....."*, scritta dal nostro fondatore Prof.Longhini, dovrebbe essere inserita, in quanto è un principio di amore universale.

Prende la parola la socia Angela Guarnieri, che precisa, che l'amore verso gli altri, non è dato dal solo vangelo, e che la dicitura *"in obbedienza al Vangelo..."*, può essere interpretata, come un'Associazione cattolica, mentre l'Avo è un'Associazione laica.

La parola viene data al socio Giovanni Graziano, che ritiene che la frase in questione non pregiudichi la nostra missione di volontari, basterà spiegare meglio ai volontari cosa si intende con *"obbedienza al Vangelo"*.

La socia Egizia Grita, ritiene che la dicitura non comporti equivoci di sorta, perché ogni volontario è consapevole del proprio ruolo, ed agisce secondo i desideri dell'ammalato.

La socia Maria Guzzi, porta la sua testimonianza.

La Presidente chiede all'Assemblea di votare, per l'inserimento della dicitura *"L'Avo Caserta, in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana come un tratto essenziale della propria identità"*.

La maggioranza n. 93 vota per inserire la dicitura, contrari 3, astenuti 2.

Pertanto, si decide che la dicitura venga inserita nel nuovo Statuto Avo Caserta.

La Presidente informa i soci presenti, che nel nuovo Statuto, *all'art.17 Norme riguardanti le cariche e gli incarichi* – è stata data alle Avo locali, l'opportunità di poter variare la scadenza delle cariche elettive, degli Organi Collegiali, quali: Consiglio

Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri, da tre a quattro anni. L'attuale Direttivo dell'Avo Caserta, ha ritenuto opportuno modificare la durata degli incarichi a quattro anni, in quanto ritiene che tre anni non siano un tempo sufficiente per concludere tutte le attività messe in campo.

Si chiede ai soci presenti di votare:

Si vota per la durata di tre anni, degli organi collegiali:

la maggioranza è contraria con n.voti 95, voti a favore 3, astenuti nessuno

si vota per la durata di quattro anni, degli Organi Collegiali:

la maggioranza vota a favore n.97, contrari nessuno, astenuti 1.

Pertanto, si decide che per l'Avo Caserta, gli incarichi degli organi collegiali, abbiano la durata di quattro anni, e che gli Organi Collegiali, attualmente in carica, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri, scadranno nell'anno 2021.

La Presidente illustra quali saranno gli obblighi dell'Avo Caserta, con la nuova Riforma del Terzo settore:

Come ODV, saremo obbligati ad avere:

- L'acronimo ODV – A.V.O. Associazione di volontariato ODV
- L'identificazione chiara delle finalità
- Copertura assicurativa
- Registro di cassa (il bilancio è obbligatorio da 110.000 euro annue in poi)
- Libro dei soci
- Registro dei volontari
- Verbali delle Assemblee
- Verbali del Direttivo
- L'attività del volontario non può essere retribuita
- Revisori dei conti (sarà obbligatorio avere un revisore dei conti professionista, con un bilancio di 110.000 euro in poi, per due esercizi consecutivi).

Nel caso dell'Avo di Caserta, con un attivo annuo che non supera i 10.00 euro, continuerà a fare il bilancio di cassa, e ad avere i volontari come revisori.

Nello Statuto che si andrà ad approvare, sono contemplati gli articoli:

L'art.12 – Organi di controllo

L'art.13 – Revisione legale dei conti

L'art.14 – Collegio dei Revisori Legali

Questi articoli, riguardano solo le Avo di grandi dimensioni secondi i parametri patrimoniali di cui agli Artt.30 e 31 CTS:

La Presidente informa i soci presenti, che sarà obbligatorio assicurare tutti i volontari, al di fuori del servizio in ospedale, affinché possano partecipare, ai corsi promossi dall'Csv Asso.Vo.Ce di Caserta, e agli eventi organizzati dall'Avo Caserta, pertanto, chiede all'Assemblea di aumentare la quota sociale annua da 10.00 euro a 15.00 euro annuo, per coprire le spese di assicurazione.

Per l'anno in corso, la Presidente valuterà, di volta in volta, le richieste dei volontari, che intendono partecipare ai corsi del Csv.

L'Assemblea approva all'unanimità, pertanto da gennaio 2020, la quota sociale sarà di euro 15.00.

Fatte salve, le dovute variazioni, l'Assemblea approva lo Statuto presentato.

Si passa all'approvazione delle variazioni apportate dal Direttivo al Regolamento

La lettera inviata dalla Presidente Regionale Campania, Assunta Amelio, prot.n.102 del 04/05/2019, al punto 3. precisa che: *"Federavo rammenta che il Regolamento è un atto del Consiglio Direttivo dell'Avo locale, pertanto, non necessita dell'approvazione dell'Assemblea dei soci, ma, per motivi di chiarezza e trasparenza, in Assemblea, sarebbe opportuno darle lettura e condividerne il contenuto, votandolo, infine, per la sua approvazione"*.

La Presidente legge in Assemblea ai soci presenti, gli articoli interessati alle variazioni apportate dal Consiglio Direttivo, al Regolamento Avo Caserta, specificando, che le variazioni apportate agli articoli 5, 18, 28, sono state sempre in essere, ma non erano mai state inserite nel regolamento.

Art. 5 del Regolamento si è aggiunto il punto f):

f) per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all'Assemblea.

Art.8 del Regolamento si è aggiunto:

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

All'Art.18 del Regolamento si è aggiunto:

Il Presidente del Consiglio Esecutivo, "Durante le riunioni del Direttivo ed in seguito a parità di votazione, il voto del Presidente vale doppio".

Art.23 del Regolamento:

durata del mandato da tre a quattro anno

All'art.28 del Regolamento si è aggiunto:

Contabilità "Al Presidente è consentito una spesa fino a 500 euro (cinquecentoeuro), da sottoporre alla ratifica del primo consiglio successivo.

L'Assemblea all'unanimità approva le variazioni apportate.

Non avendo altro da aggiungere alle ore 18.40, la Presidente dell'Assemblea Luigia Iannone dichiara chiusa l'Assemblea.

Presidente Assemblea
Luigia Iannone

Iannone Luigia

Segretario
Candida Tortora

Candida Tortora

Presidente Avo Caserta e Maddaloni
Antonietta Rispoli

Antonietta Rispoli

 Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il originale

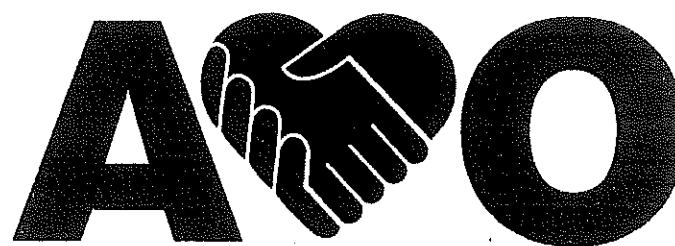
dell'atto registrato al n. **1937**

Versati diritti per € **ESENZO**

Caserta, **17.06.2019**

[Signature]

Caserta, 29 maggio 2019



Associazione Volontari Ospedalieri ODV

CASERTA

STATUTO

Associazione Volontari Ospedalieri Caserta ODV

Approvato dall'Assemblea dei soci

in data 29 maggio 2019 - Caserta

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore – CTS), "l'Associazione Volontari Ospedalieri Caserta ODV" in sigla e di seguito "A.V.O. Caserta ODV" o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O. Caserta ODV, con ininterrotta attività dal 1989, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile, con atto del Notaio Vincenzo Barletta di Caserta n. 42928 Rep. del 7 Marzo 1989, registrato a Caserta il 20 Marzo 1989 al n. 1064 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di " Associazione di Volontariato".

L'Associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Durata dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art. 3 – Sede legale

L'A.V.O Caserta ODV ha sede legale nel Comune di Caserta. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Scopi, finalità e attività

L'AVO Caserta ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 letta c del D.Lgs 117/2017 e ss per il perseguimento, in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana come un tratto essenziale della propria identità, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare:

1. opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario; il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitari e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
2. sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
3. promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. Caserta ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'AVO Caserta ODV è associata all'AVO Regionale Campania e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e

recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Art. 5 – Associati

L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 – Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O. Caserta ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:

- a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
- b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non inferiore a 140 ore;
- c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'Avo;
- d) dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa;
- e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
- f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
- g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
- h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'AVO, per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono presentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro trenta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il quale può rigettare la

domanda con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- 1) la morte;
- 2) il recesso;
- 3) l'esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 b.
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

a. Ogni associato ha il diritto di

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;

- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio Direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora **140 ore di servizio**.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CTS)
- Collegio dei Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CTS);
- Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori (o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora lo Statuto lo preveda);
- Nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
- approvare impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- determinare il numero massimo di deleghe;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in AVO regionale e in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per

delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette; resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e un Vice-presidente

che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
- i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio Direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 CTS, l'Assemblea nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

Art. 14 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto di tre membri esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art. 16 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;

- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 17- Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di quattro anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.

Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 18 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 19 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e nei limiti del presente Statuto;
- rendite patrimoniali
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 20 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Caserta ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'organizzazione di volontariato A.V.O. Caserta ODV, ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 22 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Art. 20 – Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Caserta ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'organizzazione di volontariato A.V.O. Caserta ODV, ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 22 – Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 23 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 24 - Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 25 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 29 maggio 2019 di modifica dello Statuto.

La Segretaria

Carlo De Bortore

La Presidente

Antonietta Rizoli

REGOLAMENTO

1) Premessa

L'Associazione Volontari Ospedalieri ODV (A.V.O.) di Caserta svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con gli Enti o Comuni interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto della autonomia delle singole parti contraenti.

L' A.V.O. espletterà la propria attività a mezzo di Vontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.

L' A.V.O. ferma restando la sede in Caserta può svolgere l'attività anche in comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una Sezione, a condizione che in detti comuni non esista già una A.V.O. e sempre previa convenzione con i competenti Enti ed Istituzioni.

Ove in detti Comuni in futuro dovesse essere costituita una A.V.O. locale, l'attività dell'A.V.O. di Caserta cesserà.

L' A.V.O. curerà, direttamente o a mezzo degli Enti o Comuni interessati, l'assicurazione degli operatori a norma di legge, pur restando chiaro che tra i predetti operatori e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello statuto dell'Associazione.

Gli operatori di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

L' A.V.O. di Caserta Associata alla Federavo, con sede in Milano, si impegna a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.

2) Ammissione all'A.V.O.

Possono essere ammesse all'A.V.O. le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 70, che siano fisicamente e psicologicamente idonee all'attività da svolgere e che accettino lo Statuto e il Regolamento A.V.O. Pur tuttavia, per concedere un'opportunità di formazione psico-sociale, possono essere ammessi al "corso di formazione di base" e relativo tirocinio i giovani che abbiano compiuto i 16 anni, che ne facciano richiesta previa autorizzazione dei genitori.

All'ammissione ai corsi di base e ai vari successivi gradi previsti dal presente Regolamento provvede il Consiglio Esecutivo.

3) Corsi Base - Formazione

I corsi di base sono indetti, periodicamente, dal Consiglio Esecutivo. Il programma, di dieci lezioni, deve prevedere:

- a. gli argomenti che saranno trattati e i nomi dei relatori;
- b. la sede, i giorni e gli orari delle lezioni;
- c. la sede, i giorni e gli orari in cui avrà luogo, a termine del Corso, il colloquio di verifica di idoneità per l'ammissione.

Tra gli argomenti dovranno essere inclusi i seguenti:

- a) statuto, regolamento e strutturazione locale e nazionale dell'A.V.O.;
- b) deontologia e compiti del volontario A.V.O.;

c) nozioni di igiene e profilassi.

Oltre al corso base, che è indispensabile per poter iniziare il tirocinio come Volontario, deve essere predisposto un piano annuale di formazione che possa costituire il supporto qualificato per il servizio all'ammalato e per gli impegni associativi.

Verranno tenuti contatti con le istituzioni per iniziative di formazione e aggiornamento da realizzare in collaborazione con le stesse in modo da prevedere, per alcuni momenti formativi, la partecipazione di volontari e operatori sanitari.

Sarà garantito anche l'impegno a partecipare a corsi di formazione per responsabili o per settori specialistici organizzati a livello regionale e in collaborazione con altre A.V.O..

4) Centri di impiego

I Centri di impiego sono presso le corsie dei presidi sanitari e assistenziali convenzionati con l'AVO.

Gli ammessi ai detti Centri, dopo l'esito favorevole del colloquio di verifica conclusivo del corso, acquisiscono la qualifica di "Tirocinanti" e svolgono la loro attività affiancati da un "Volontario" anziano e sotto controllo del Responsabile A.V.O..

Al termine del periodo di tirocinio, stabilito dal Consiglio Esecutivo, il predetto Responsabile predisporrà una relazione sull'idoneità del "Tirocinante" ai fini dell'ammissione, o meno, dello stesso a "Volontario-socio".

Il periodo di tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione dell'attitudine del Volontario.

I Centri di impiego sono, oltre che presso le corsie dei presidi sanitari e assistenziali, anche presso i relativi Ambulatori, Day Hospital, Servizi di Pronto Soccorso e Accettazione, Servizi diagnostici e RSA e similari.

Gli ammessi ai Centri di impiego opereranno sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio predisposti dal Responsabile A.V.O. e le prescritte norme di comportamento.

Il Consiglio Esecutivo può ammettere ai Centri di impiego Volontari provenienti da altre A.V.O. previo colloquio di verifica e parere del Presidente dell'Associazione di provenienza.

5) Ammissione a Soci

Vengono nominati Soci dal Consiglio Esecutivo i Volontari che:

- a) abbiano prestato proficuamente almeno 140 ore e non meno di 2 anni di servizio con qualifica di Tirocinante. Ove queste ore non fossero raggiunte in 2 anni il passaggio avverrà, previa valutazione, non appena queste vengano raggiunte;
- b) effettuino un colloquio sulla conoscenza delle finalità e lo spirito dell'A.V.O.;
- c) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto A.V.O. e ad osservare il Regolamento dell'Associazione;
- d) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'A.V.O. o che comunque, possano portare diretto o indiretto pregiudizio all'Associazione medesima;
- e) accettino di comunicare al Presidente A.V.O., per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative al fine di ottenere l'"aspettativa" prevista dall'art.7 del presente Regolamento.
- f) per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all'Assemblea

6) Perdita della qualità di Socio

Perdono la qualità di Socio:

- . coloro che non versano la quota sociale per un anno;
- . i dimissionari;
- . coloro che, senza giustificato motivo, non esplicano per almeno un anno alcuna attività nell'interesse dell'Associazione (ripetute assenze dal servizio ospedaliero, dalle riunioni di reparto e di ospedale, dai corsi di formazione permanente, assemblee, convegni, giornate comunitarie);
- . coloro che, senza giustificato motivo, non cumulino almeno 50 ore di servizio annuale;
- . coloro che, in base a decisione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione;

In attesa della decisione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

7) Aspettativa

Agli aderenti all'A.V.O. il Consiglio Esecutivo, accertata l'esigenza, può concedere un periodo di aspettativa sino a sei mesi, rinnovabili, per motivi di salute o per giustificati motivi familiari.

Gli aderenti all'AVO devono essere collocati in attesa, nel caso di loro candidatura per essere eletti a cariche politiche e amministrative nell'ambito territoriale in cui opera l'Associazione, per tutta la durata della campagna elettorale e, se eletti, per tutto il periodo in cui ricopriranno la carica elettiva.

8) Gratuità del servizio

Caratteristica fondamentale del servizio di Volontariato è la "gratuità".

Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all'Associazione.

Tuttavia, in considerazione del fatto che non si può vietare a un cittadino di contribuire a sostenere un'iniziativa di Volontariato come l'A.V.O., l'Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari solo dopo la dimissione dall'Ospedale o Istituto di ricovero.

In quest'ultimo caso le eventuali offerte devono essere versate sul c/c postale o bancario dell'A.V.O. il cui modulo di versamento dovrà essere fornito dalla Segreteria dell'Associazione: il volontario non dovrà mai fare da tramite.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

9) Comportamento in servizio

Sin dal periodo di tirocinio il servizio assistenziale va prestato sempre con spirito di umiltà.

A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale ed il tenore del vestire dovrà essere sempre ispirato a una dignitosa modestia.

La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dei presidi, devono sempre caratterizzare l'attività del volontario.

Nessun operatore A.V.O. può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali o da ricoverati in atto o dimessi.

10) Copertura assicurativa

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di Volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario.

La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal Volontario.

Sempre ai fini assicurativi è opportuno che la presenza del Volontario presso il Centro di impiego sia attestata da una sua firma all'inizio e alla fine del turno.

11) Quota sociale

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

12) Soci Onorari - Amici dell'A.V.O.

Possono essere nominati "Soci onorari" i Soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o altro impedimento ma che comunque desiderano essere legati all'Associazione.

I "Soci onorari" non hanno diritto al voto ma possono prendere parte attiva nell'Associazione con incarichi gratuiti in commissioni di studio, gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio riterrà di conferire.

Il Consiglio Esecutivo può nominare "amici dell'A.V.O." persone che, pur non potendo prestare attività di Volontariato, sono particolarmente vicine all'Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l'azione con contributi volontari e con collaborazioni professionali gratuite.

Gli "amici dell'A.V.O." possono ricevere dal Consiglio Esecutivo incarichi gratuiti, ma non hanno diritto di voto.

13) Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, può essere convocata su richiesta del Consiglio Esecutivo o su richiesta firmata da almeno il 10% dei Soci.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Esecutivo.

La comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla comunicazione.

La comunicazione deve contenere:

- * la data della prima e della seconda convocazione;
- * la sede della riunione;
- * l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

All'inizio della seduta le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Esecutivo in carica o da un consigliere dallo stesso delegato il quale, mediante appello nominale, accerta che il numero dei Soci presenti e aventi diritto al voto abbia raggiunto il quorum prescritto dallo Statuto e, quindi, li invita in proprio o per delega, ad eleggere a maggioranza il Presidente e il segretario dell'Assemblea.

Sia il Presidente che il Segretario dovranno essere scelti tra i Soci aventi sempre diritto al voto, purché non siano candidati o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione.

Allorquando è previsto il rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea eleggerà, sempre a maggioranza, tre scrutatori i quali non devono essere candidati all'elezione o ricoprire cariche elettive nell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea quindi darà inizio ai lavori seguendo l'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione.

L'elezione a cariche sociali si svolge con votazione segreta. A votazione ultimata, gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e redigeranno apposito verbale contenente i risultati.

Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell'Assemblea il quale, accertatane la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo ben presente che in caso di parità di voti dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all'Associazione e, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Nelle votazioni per le approvazioni di bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Esecutivo non hanno diritto di voto.

In sede di Assemblea tutti i Soci hanno diritto a intervenire.

Ultimati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta e, assistito dal segretario, redige apposito verbale sottoscritto da entrambi.

14) Modalità per l'elezione a Cariche Sociali

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali si procede mediante la presentazione ai Soci, nel giorno dell'Assemblea, di una lista -una per ciascun organo sociale da rinnovare o integrare- contenente i nomi dei Soci, aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi. (soluzione alternativa: per l'elezione dei componenti degli organi sociali viene presentata la lista di tutti i Soci in ordine alfabetico, tutti eleggibili.).

Dopo lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Assemblea legge i risultati delle votazioni in ordine decrescente e ad ogni nominativo eletto chiede la sua disponibilità; in caso di risposta negativa si scala al nominativo successivo.

Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una lista. Il Socio deve dare comunicazione della sua disponibilità a candidarsi.

La lista per ciascun organo sociale con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all'Assemblea e ogni candidato è tenuto a fare all'Assemblea una breve autopresentazione.

Per la determinazione del quorum in sede di votazioni si richiamano le norme vigenti in materia di elezioni amministrative.

15) Incompatibilità

I componenti del Consiglio Esecutivo non devono essere parenti o affini di componenti del Collegio dei Probiviri (o Commissione di Disciplina) e del Collegio dei Revisori dei conti.

Non possono far parte del Consiglio Esecutivo più di due parenti o affini.

I componenti della Commissione di Disciplina e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere, in seno a ciascun collegio, parenti o affini.

16) Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da 5 a 7 membri ed elegge il Presidente, che ha rappresentanza dell'Associazione, e uno o due vice-presidenti che ne fanno le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- * fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- * sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- * determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- * nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore anche al di fuori dei suoi componenti;
- * in genere, provvede a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Esecutivo, cui compete la gestione dell'Associazione, decide mediante Verbali di seduta (altrimenti detti Atti deliberativi) adottati a maggioranza dei consiglieri presenti, ed a scrutinio segreto se riguarda persone.

L'Atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i consiglieri presenti.

Tutti i consiglieri, assieme al Presidente e al segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all'Assemblea dei Soci, all'Autorità giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati.

La responsabilità non sussiste nei confronti dei consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso e incondizionata dissociazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che, assieme all'invito di convocazione, farà pervenire ai consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai consiglieri.

Il Consiglio Esecutivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

In caso di assenza del Presidente e dei vice-presidenti, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

In caso di assenza del segretario, i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal consigliere più giovane di età.

17) Dell'atto deliberativo del C.E.

I verbali di seduta vanno, a cura del segretario, numerati cronologicamente per anno e riuniti in apposito registro da custodire in archivio.

Ogni consigliere, il consiglio dei Probiviri e dei Revisori dei conti hanno diritto di prendere visione dei verbali ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, secondo le modalità da concordare di volta in volta con il Consiglio Direttivo.

18) Il Presidente del C.E.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

7

Presiede il Consiglio Esecutivo, firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, in casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento, nell'interesse dell'Associazione, da sottoporre comunque alla ratifica del primo consiglio successivo.

Durante le riunioni del Direttivo ed in seguito a parità di votazione, il voto del presidente vale doppio.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da uno dei vice-presidenti.

19) Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- * provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- * provvede al disbrigo della corrispondenza;
- * redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- * coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.

Il Tesoriere:

- * predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- * cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;

- * provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Nella sua funzione di economo, provvede direttamente al tesseramento dei Soci e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili nei modi e forme di legge.

20) I Consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Esecutivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.

Ai singoli consiglieri non è attribuita né può essere attribuita alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente.

Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Presidente, può conferire, però ai singoli consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l'Associazione.

Ai consiglieri inoltre il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità dei vice-presidenti, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il Volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

21) Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seg. del Cod.Civ.

22) Il Collegio dei Probiviri - Commissione di disciplina

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui uno di norma esterno all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.

E' investito, su richiesta del Consiglio Esecutivo delle questioni di carattere disciplinare e decide, sentite le parti, in via definitiva.

Esso giudica ex bono et aequo.

23) Norme riguardanti gli incarichi sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di quattro anni e sono gratuiti.

Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio di Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti, per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancor prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

24) Commissioni di Studio e Gruppi di Lavoro

Il Consiglio Esecutivo può costituire gruppi di lavoro e commissioni di studio, sempre tra i Soci e con il possibile intervento di esperti anche non Soci, per l'attuazione degli scopi e obiettivi istituzionali dell'Associazione. Con la costituzione delle commissioni e dei gruppi di cui sopra, il Consiglio Esecutivo nomina i relativi Presidenti.

Le commissioni di studio e i gruppi di lavoro, che hanno solo funzione consultiva, riferiscono al Consiglio Esecutivo.

25) Incarichi

Tutti gli incarichi in seno all'A.V.O. sono conferiti dal Consiglio Esecutivo a termine, in relazione all'incarico assegnato.

Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti.

26) Attività promozionale

Il Consiglio Esecutivo può affidare a un consigliere o a un gruppo di lavoro lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell'AVO, per diffondere l'iniziativa e sollecitare nuove adesioni.

Il Consiglio Esecutivo approverà a riguardo un programma operativo la cui esecuzione sarà coordinata dalla segreteria e da un consigliere all'uopo incaricato, a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'AVO.

27) Pubblicazione di giornali o riviste

Qualora l'A.V.O. dovesse decidere di pubblicare propri organi di stampa, dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un direttore responsabile, riservando sempre al Consiglio Esecutivo o a un consigliere delegato, il preventivo "benestare" sulla materia da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi e sull'incidenza della relativa spesa da sostenere.

28) Contabilità

Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Esecutivo e non può superare l'ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il Consiglio, nel decidere la spesa, deve accertarne l'effettiva disponibilità. Al Presidente è consentito una spesa fino a 500.00 euro (cinquecentoeuro), da sottoporre alla ratifica del primo consiglio successivo.

Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite assegno bancario con firma congiunta del Presidente e Tesoriere.

Fanno eccezione le piccole spese sostenute, con il fondo cassa, dal tesoriere nella sua funzione di economo che cura la tenuta di un registro contabile di economato.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli Atti Deliberativi e delle relative deliberazioni del Consiglio Esecutivo, secondo le modalità da concordare di volta in volta con il Consiglio Direttivo.

29) Rapporti con la Federavo

Ogni A.V.O. è tenuta, pur nel rispetto della sua autonomia, a uniformarsi alle norme statutarie regolamentari della FEDERAVO, con particolare riferimento allo spirito etico e organizzativo, nonché alle istituzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa e omogenea l'attività di tutte le A.V.O. associate esistenti in Italia.

L'A.V.O. garantisce una presenza ai convegni e riunioni che la FEDERAVO riterrà di indire in sede nazionale e regionale.

In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o a un suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione.

In occasione della convocazione annuale dell'Assemblea FEDERAVO, il Presidente o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell'Associazione.

Rapporti con il Delegato Regionale FEDERAVO

Il delegato-presidente regionale FEDERAVO è il referente FEDERAVO a livello territoriale, cura il collegamento dalla FEDERAVO alle A.V.O., dalle A.V.O. alla FEDERAVO, fra le A.V.O. della Regione e con le istituzioni regionali e in particolare:

- a. promuove possibili sviluppi dell'A.V.O. nella Regione;
- b. coordina la realizzazione di progetti a livello regionale;
- c. verifica la coerenza delle attività delle A.V.O. ai principi Statutari e ai requisiti di stile e qualità che devono sempre caratterizzare il servizio di Volontariato A.V.O.;

- d. verifica la rispondenza dello Statuto, del Regolamento e della convenzione delle A.V.O. ai modelli approvati dalla Federavo e nel rispetto della legge vigente;
- e. assicura una sua presenza in apertura o in chiusura dei corsi di formazione e in altre occasioni celebrative di particolare importanza;
- f. certifica i requisiti per l'ammissione alla FEDERAVO;
- g. coordina l'organizzazione del Convegno regionale;
- h. promuove iniziative di formazione per responsabili a livello regionale;
- i. si impegna a rendere operative le linee guida deliberate dalla FEDERAVO;
- j. si avvale di collaboratori la cui nomina dovrà essere ratificata dalla FEDERAVO;
- k. predispone una relazione scritta da presentare in Consiglio FEDERAVO con la sintesi delle attività e dei fatti più rilevanti.

Ciò premesso, i rapporti con il Delegato-Presidente regionale A.V.O., improntati alla massima collaborazione e nel rispetto dei compiti a lui affidati dalla FEDERAVO, riguardano in particolare:

- * la presenza del Delegato-Presidente regionale per i contatti e le relazioni con le autorità regionali;

- * interventi circa i problemi di adeguamento di Statuto, Regolamento e convenzioni con ospedali e strutture socio-sanitarie presso le quali l'Associazione svolge attività di Volontariato;

- * la messa a disposizione del Delegato-Presidente regionale dei dati e delle informazioni necessarie per tenere sistematicamente aggiornata la situazione del Volontariato a livello regionale;

- * l'impegno a collaborare con il Delegato-Presidente regionale nell'organizzazione di convegni, iniziative di formazione, giornate di studio a livello regionale, garantendo una adeguata partecipazione;

- * l'esame da parte del Delegato-Presidente regionale dei progetti di sperimentazione.

E' richiesto l'intervento del Delegato-Presidente regionale per tutti i contatti e la successiva costituzione di nuovi gruppi promotori.

Per l'apertura di corsi base e per le manifestazioni particolarmente significative organizzate da ogni Associazione verrà data informazione al Delegato-Presidente regionale con invito a intervenire.

) Rapporti con le autorità civili e religiose

I rapporti con le autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio esecutivo o da un consigliere delegato dal Presidente e saranno sempre ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'A.V.O..

I rapporti con le autorità regionali sono tenuti dal Delegato regionale.

I rapporti con le autorità ministeriali e con l'Osservatorio Nazionale sono tenuti dal Presidente della FEDERAVO o da un suo delegato.

) Rapporti con le altre Associazioni e movimenti

I rapporti con le altre Associazioni, movimenti o gruppi di Volontariato vanno impostati nello spirito della massima collaborazione nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.

E' da escludere che l'A.V.O. possa aderire ad altre federazioni o movimenti o sottostare a subordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata anche l'A.V.O., senza preventivo assenso del Delegato-Presidente regionale.

33) Norma di rinvio

Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di integrare mediante Atto Deliberativo, salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato nei limiti statutari.

La Segretaria

Candide Torre

La Presidente

Antonietta Rispoli